

# Greenwashing, etichette e claim vanno avvalorati con prove certe

## Tutela dei consumatori

Dal 27 settembre le imprese devono evitare asserzioni ambientali non verificabili

**Paola Ficco**

Il Codice del consumo ha detto basta al greenwashing e dal 27 settembre le imprese sono tenute a dimostrare ciò che promettono. Da questa data, infatti, è diventato operativo il nuovo sistema di tutela contro il *greenwashing*, che modifica il Codice del consumo (articoli 18, 21, 22 e 23, Dlgs 206/2005), in recepimento della direttiva Ue 2024/825 (Ecgt).

La nuova disciplina colpisce le asserzioni ambientali vaghe, generiche o non verificabili e le etichette di sostenibilità prive di fondamento: claim come «eco-friendly» o «carbon neutral», se non accompagnati da una specificazione chiara e prove circostanziate, rientrano tra le pratiche scorrette in ogni caso, senza margini di giustificazione per le imprese.

A orientare gli operatori due documenti: il *Questions & answers* della Commissione Ue di settembre 2026 sui principali nodi interpretativi e la circolare Mimit del 27 agosto 2026, che reca le prime indicazioni operative, con particolare riguardo alla gestione delle scorte di prodotti immessi sul mercato prima della nuova disciplina.

Il documento Ue risponde a 21 quesiti degli stakeholder. Tra i più significativi:

❶ Campo di applicazione: la direttiva riguarda solo i rapporti tra impresa e consumatore finale (B2C) e non tra due imprese (B2B);

❷ Neutralità climatica: le asserzioni di «carbon neutrality» fondate sulla compensazione (*offsetting*) fuori dalla catena del valore del prodotto sono vietate a meno che non si basino sull'impatto lungo l'intero ciclo di vita;

❸ Prodotti già in commercio («old stock»): sono ammesse soluzioni pratiche (adesivi correttivi, informazioni integrative), valutando caso per caso proporzionalità e diligenza del venditore;

❹ Riparabilità e garanzie: dal 20 giugno 2025 smartphone e tablet devono riportare il punteggio di riparabilità; dal 27 settembre 2026 sono obbligatori l'avviso armonizzato sulla garanzia legale (da esporre in negozio e online) e, ove offerta dal produttore, l'etichetta armonizzata sulla garanzia di durabilità;

❺ Performance ambientale eccellente riconosciuta: va dimostrata dal produttore per poter usare lecitamente un'asserzione ambientale generica (come «energy efficient»). Tre i modi alternativi: conformità al marchio Ue Ecolabel; conformità a sistemi di etichettatura ecologica di tipo I (norma En Iso 14024) riconosciuti a livello nazionale o regionale negli Stati membri (ad esempio Nordic Swan); rispetto di una performance prevista da altre norme Ue (come il regolamento sull'etichetta energetica);

❻ Il termine «organic» (ed equivalenti come «bio») può continuare a essere usato come previsto dal regolamento (Ue) 2018/848 sulla produzione biologica, che prevale sulla Direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/Ce). Anche se potrebbero teoricamente essere considerati «asserzioni ambientali generiche», la normativa speciale sul biologico ne consente l'uso in tutta la Ue;

❼ I termini «vegan» e «vegetarian» non sono automaticamente asserzioni ambientali o etichette di sostenibilità: la loro qualificazione dipende da come sono comunicate e percepite dal consumatore. Se il produttore lascia intendere un beneficio ambientale o sociale, l'etichetta può essere asserzione ambientale o etichetta di sostenibilità in linea con le nuove norme.

Quanto, invece, alla circolare 31671 del Mimit, pubblicata il 27 agosto, for-

nisce le prime indicazioni applicative del Dlgs 30/2026 a parziale modifica del Codice del consumo (Dlgs 206/2005). Nasce come risposta alle richieste di chiarimento delle associazioni di categoria di distribuzione e produzione, preoccupate per i possibili contraccolpi economici e organizzativi legati alla nuova disciplina.

Il nodo principale riguarda i beni immessi sul mercato prima del 27 settembre e l'assenza del periodo transitorio. Il Ministero ha ricordato, tuttavia, che vantanti ambientali ed etichette di sostenibilità possono già essere sanzionati in base alla normativa vigente sulle pratiche commerciali scorrette, la cui violazione non potrà «in nessun caso essere ascritta a difficoltà specifiche» legate alla nuova disciplina sulla comunicazione.

Sui prodotti in circolazione, in base alla «posizione comune» tra autorità Ue di attuazione a tutela del consumatore, il Mimit ha chiarito che le autorità dovranno privilegiare un approccio orientato alla conformità più che alle sanzioni, ma solo nella fase iniziale.

Nel dettaglio, i beni deperibili si esauriscono in tempi più rapidi. Il discorso per i beni durevoli è diverso e si fonda su gradualità, proporzionalità e ragionevolezza che sottendono alla «posizione comune». Purché se ne provi la produzione o l'immissione in commercio prima del 27 settembre, l'adeguamento delle confezioni può avvenire al termine di un «ragionevole periodo di shelf life» per ciascuna categoria merceologica, individuato in sei mesi circa, purché dal 27 settembre siano assunte misure utili ad assicurare il rispetto delle nuove regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

